

## IL TRIBUNALE DI BRESCIA

### *Sezione Quarta Civile*

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Rileva quanto segue.

La Società Agricola Zanardelli di Zanardelli Francesco e c. s.s. nonché i soci in proprio Franca Bertocchi, Fabrizio Zanardelli, Massimo Zanardelli e Francesco Zanardelli hanno depositato rinuncia alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 aperta nei loro confronti da questo tribunale con Decreto depositato il giorno 8.8.2018 (g.d. dr. Gianni Sabbadini, n. 31/2017).

Come ritiene anche la giurisprudenza di merito che ha affrontato tale tema (cfr. per tutte, decreto Tribunale di Venezia dep. il giorno 11.10.2016) la rinuncia del debitore a tale procedura non può ritenersi ammissibile.

La liquidazione del patrimonio, pur essendo una procedura che si instaura su istanza del debitore stesso (art. 14 ter l.f. ), una volta aperta non rientra più nella sfera di disponibilità della parte istante, rilevando interessi di natura pubblicistica alla sua prosecuzione.

La liquidazione del patrimonio presenta infatti rilevanti profili di analogia con il fallimento, essendo diretta – analogamente alla procedura fallimentare – ad una soddisfazione concorsuale dei creditori tramite uno spossessamento (sia pure più attenuato) del debitore di tutti i suoi beni e l'amministrazione degli stessi affidata ad un liquidatore di nomina giudiziale, che liquida il patrimonio applicando procedure competitive e paga i creditori secondo l'ordine delle prelazioni e nel rispetto della *par condicio creditorum* (cfr. artt. 14 *quinquies* e ss. l.n.3/2012).

Inoltre, è evidente che anche nell'ipotesi, simile alla fase di apertura della liquidazione del patrimonio, in cui il fallimento venga dichiarato su ricorso proposto dal debitore in proprio (art. 6 l.f.), non possa ipotizzarsi un arresto della procedura fallimentare su iniziativa del debitore che volesse poi “rinunciarvi”.

L'istanza, per le ragioni esposte, va dunque ritenuta inammissibile

p.q.m.

dichiara l'inammissibilità dell'istanza.

Brescia, 22.7.2019

Il Giudice

Dr. Angelina Augusta Baldissera